

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1424)	187
PRESIDENTE	187, 188, 190, 191, 192 194, 195, 196, 197
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	188
ASCARI RACCAGNI	197
FERRETTI	188, 197
PICCHIONI, <i>Relatore</i>	188, 190, 191, 192 194, 195, 196, 197

Seguito della discussione del disegno di legge: Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 10 ottobre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato conferito al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, il compito di procedere ad un approfondimento del testo degli articoli. Pregho quindi il relatore di riferire sui risultati cui è pervenuto il gruppo di lavoro.

La seduta comincia alle 11.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

PICCHIONI, *Relatore*. Il gruppo di lavoro ha raggiunto un accordo questa mattina su una serie di emendamenti, che mi riservo di illustrare nel momento in cui esamineremo i singoli articoli.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro e accetta fin d'ora gli emendamenti concordati in quella sede.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.

Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Agrigento. Il programma relativo ai lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, sarà predisposto sentito il comune di Agrigento.

All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del comma precedente, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultati dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonché le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma sostituire le parole: d'intesa con, con l'altra: sentita ».

« Al secondo comma sopprimere il secondo periodo ».

« Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentito il comune di Agrigento, il programma dei lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione, tenute presenti le indicazioni fornite dalla commissione di studio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749 ».

PICCHIONI, *Relatore*. In sede di gruppo di lavoro abbiamo formulato i primi due emendamenti per facilitare l'opera del Ministero dei lavori pubblici, ed il terzo per ovviare alla carenza di riferimenti, nell'articolo 1, alle indicazioni della commissione di studio contemplata dalla legge del 1966, obbligando in tal modo lo stesso Ministero a tener conto delle indicazioni fornite dalla commissione medesima.

FERRETTI. Il gruppo comunista ritiene più corretto in astratto il testo dell'articolo del disegno di legge, ma si rende conto che la situazione di fatto in cui si trova il comune di Agrigento, già da me illustrata in precedenti sedute, rende opportuno accogliere il primo emendamento proposto dal relatore. L'amministrazione comunale di Agrigento, infatti, ha sempre assunto iniziative antidemocratiche manifestato un immobilismo sconcertante, favorendo, nel passato e nel presente, il verificarsi di gravi atti di speculazione. Riteniamo pertanto che, con la modifica proposta, si possa accelerare il processo di trasferimento del rione Addolorata.

PRESIDENTE. Mi sembra, per altro, onorevole Ferretti, che trattandosi di un adempimento di competenza del Ministero, la formulazione proposta dal relatore rappresenti comunque un progresso rispetto alla normativa vigente.

Pongo quindi in votazione il primo emendamento sostitutivo Picchioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Picchioni, parzialmente soppressivo del secondo comma dell'articolo 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

Pongo in votazione il terzo emendamento aggiuntivo Picchioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che a seguito delle modifiche testè opportate risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.

Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento.

L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentito il comune di Agrigento, il programma dei lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione, tenuti presenti le indicazioni fornite dalla commissione di studio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del precedente secondo comma, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonché le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 2.

È soppressa la sezione autonoma del genio civile di Agrigento, istituita con il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito,

con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

I relativi compiti e le funzioni sono demandati all'ufficio del genio civile di Agrigento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, d'intesa con l'amministrazione comunale di Agrigento, il programma per il trasferimento del rione Addolorata.

La redazione del programma può essere affidata ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità o a liberi professionisti, mediante apposita convenzione da stipularsi dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

La relativa spesa grava sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge per la esecuzione delle opere.

Il programma deve contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed indicare:

a) le aree destinate alla ricostruzione dei fabbricati urbani distrutti o dichiarati inabitabili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966;

b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree da destinare a spazi di uso pubblico o da sottoporre a speciali servitù.

Il programma - redatto su mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree che ne fanno parte, e corredato dell'elenco dei proprietari iscritti nei registri catastali, di una relazione esplicativa delle opere da realizzare, nonché della planimetria dei piani urbanistici vigenti - è adottato con deliberazione del consiglio comunale e depositato nella segreteria del comune.

Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della provincia di Agrigento.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunci legali, durante il quale gli

interessati possono presentare eventuali osservazioni scritte depositandole nella segreteria del comune, il sindaco trasmette tutti gli atti, con le proprie deduzioni sulle osservazioni, al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il provveditore regionale alle opere pubbliche, con decreto costituente provvedimento definitivo, approva il piano, dichiara la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Il decreto è pubblicato per estratto, nella *Gazzetta ufficiale* della regione e nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento, il programma per completare il trasferimento del rione Addolorata ».

« Sostituire il settimo comma con il seguente:

Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte depositandole nella segreteria del comune, il sindaco trasmette tutti gli atti con le deduzioni del comune, che deve pronunciarsi entro i successivi quindici giorni, al provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia ».

« All'ottavo comma dopo le parole: osservazioni, aggiungere le parole: ed opposizioni ».

PICCHIONI, Relatore. L'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 deriva dalla considerazione di uno stato di cose creatosi a seguito dell'emanazione del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590; con esso, in sostanza, si tende a far sì che ai fini del trasferimento definitivo del rione Addolorata si utilizzino anche le aree e gli insediamenti già destinati di fatto a tale scopo, oltre ad eventuali altre zone di sviluppo della città, sempre che esse siano nell'ambito del piano urbanistico di Agrigento: vogliamo insomma offrire la possibilità di scelta per le nuove abitazioni ai cittadini interessati al provvedimento.

Il secondo emendamento prevede, in considerazione della natura di piano particolareggiato del programma di trasferimento, la possibilità che allo stesso vengano presentate opposizioni da parte dei proprietari interessati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Picchioni, al primo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Picchioni, al settimo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Picchioni, all'ottavo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 3.

L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento, il programma per completare il trasferimento del rione Addolorata.

La redazione del programma può essere affidata ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità o a liberi professionisti, mediante apposita convenzione da stipularsi dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

La relativa spesa grava sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge per la esecuzione delle opere.

Il programma deve contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed indicare:

a) le aree destinate alla ricostruzione dei fabbricati urbani distrutti o dichiarati inabitabili in dipendenza del movimento frangente del 19 luglio 1966;

b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree da destinare a spazi di uso pubblico o da sottoporre a speciali servitù.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

Il programma - redatto su mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree che ne fanno parte, e corredato dell'elenco dei proprietari iscritti nei registri catastali, di una relazione esplicativa delle opere da realizzare, nonché della planimetria dei piani urbanistici vigenti - è adottato con deliberazione del consiglio comunale e depositario nella segreteria del comune.

Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della provincia di Agrigento.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte depositandole nella segreteria del comune, il sindaco trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del comune che deve pronunciarsi entro i successivi quindici giorni, al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il provveditore regionale alle opere pubbliche, con decreto costituente provvedimento definitivo, approva il piano, dichiara la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni ed opposizioni degli interessati.

Il decreto è pubblicato per estratto, nella *Gazzetta ufficiale* della regione e nel Foglio degli annunci legali della provincia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, salvo che i relativi procedimenti siano già definiti ».

PICCHIONI, *Relatore*. Lo scopo di questo emendamento è quello di regolamentare le espropriazioni che fossero state già avviate ai sensi della legge del 1966.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, salvo che i relativi procedimenti siano già definiti.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, nonché, d'intesa con la competente Autorità ecclesiastica, di quelli di culto di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 784, danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario:

a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;

b) la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla

commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749;

c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.

I proprietari delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.

Ai proprietari delle unità immobiliari che esercitano la facoltà di scelta prevista dalla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.

Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.

La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al nono comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente secondo comma.

La dichiarazione di scelta è irrevocabile.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

I proprietari delle unità immobiliari di cui al precedente comma potranno scegliere tra la definitiva sistemazione in località Villa Seta o in altra zona di sviluppo del comune di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti ».

PICCHIONI, *Relatore*. Quest'emendamento è strettamente collegato a quello già approvato al primo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, che a seguito della modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 6.

I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario:

a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;

b) la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749;

c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.

I proprietari delle unità immobiliari di cui al precedente comma potranno scegliere tra la definitiva sistemazione in località Villa Seta o in altra zona di sviluppo del comune di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

I proprietari delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente primo comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.

Ai proprietari delle unità immobiliari che esercitano la facoltà di scelta prevista dalla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.

Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.

La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al nono comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma.

La dichiarazione di scelta è irrevocabile.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

Poiché agli articoli dal 7 al 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari di unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966 contribuiti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili, entro i seguenti limiti massimi:

a) di lire 8.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione ed aventi più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare con identica destinazione;

b) di lire 7.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad abitazione della famiglia del proprietario che risulti composta di almeno sei persone, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad abitazione della consistenza di cinque vani ed accessori;

c) di lire 6.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione, ed aventi non più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare di almeno tre vani ed accessori, avente identica destinazione;

d) di lire 4.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali o artigiane, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad uso analogo.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della GESCAL e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500 mila. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il

limite di lire 500.000 è riferito alla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), sempreché, a formare il reddito complessivo netto assoggettato ad imposta complementare per l'anno 1970, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 luglio 1966, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spettò il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società, il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Le domande per la concessione dei contributi - corredate del computo metrico estimativo dei lavori, del certificato catastale di attualità, o di altro documento probatorio del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, e dello stato di famiglia - debbono essere presentate all'ufficio del genio civile di Agrigento entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al nono comma dell'articolo 3 o dalla entrata in vigore della presente legge nelle ipotesi previste, rispettivamente, dal primo e dal terzo comma dell'articolo 6.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono ricostruire le proprie unità immobiliari in comparti edilizi condominiali o cedere il contributo ad uno degli istituti previsti dall'articolo 10.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche — previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile di Agrigento, della consistenza e della destinazione delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili — può concedere, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni sul contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo presumibile di esso.

Su richiesta di almeno un decimo degli interessati, il comune promuove la costituzione del consorzio fra tutti i proprietari che, a norma del terz'ultimo comma, hanno dichiarato di voler ricostruire le proprie unità immobiliari in compartimenti condominiali.

(È approvato).

ART. 8.

I contratti di locazione degli alloggi e dei locali assegnati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'articolo 7 sono risolti di diritto alla data della dichiarazione di abitabilità degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.

(È approvato).

ART. 9.

Qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia pronuncia la decadenza dal contributo salvo che, per giustificati motivi, non ritenga di concedere una proroga.

La pronuncia comporta la decadenza dall'eventuale assegnazione dell'area di cui all'articolo 12.

Ai proprietari dichiarati decaduti è corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici una somma pari all'indennità di espropriazione dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile, da determinarsi a norma dell'articolo 4.

(È approvato).

ART. 10.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella ricostruzione ai proprietari che

ne facciano richiesta previa cessione del contributo loro spettante.

Ai fini del comma precedente, deve stipularsi apposita convenzione tra i proprietari e l'istituto costruttore, il quale ha il diritto di iscrivere ipoteca a garanzia del credito spettantegli per l'eccedenza della spesa rispetto all'ammontare del contributo.

Tale eccedenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

L'approvazione dei progetti e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono demandate al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

In deroga alle norme contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 829, l'appalto dei lavori, indipendentemente dal loro importo, può essere affidato col sistema della trattativa privata.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, sostituire la parola: 829, con l'altra: 827 ».

PICCHIONI, *Relatore*. Si tratta di correggere un evidente errore materiale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 che, a seguito della modifica testé apportata risulta del seguente tenore:

ART. 11.

L'approvazione dei progetti e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono demandate al provvedimento regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

In deroga alle norme contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l'appalto dei lavori, indipendentemente dal loro importo, può essere affidato col sistema della trattativa privata.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Nei casi in cui la ricostruzione in sito delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili non sia possibile per motivi tecnici o non sia consentita dalle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione su altra area.

L'area occorrente è assegnata gratuitamente in proprietà nell'ambito del programma di trasferimento di cui all'articolo 3.

L'assegnazione è effettuata in conformità ai criteri e con le modalità fissati con decreto del ministro dei lavori pubblici, da una commissione nominata dal prefetto in Agrigento, che la presiede, e composta dal presidente del tribunale, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Agrigento, dal sindaco e da tre cittadini del comune designati dal consiglio comunale, nonché da tre rappresentanti sindacali.

Alla demolizione degli immobili abbandonati per i motivi di cui al primo comma provvede lo Stato a sua cura e spese.

Le aree risultanti dalle demolizioni sono trasferite gratuitamente dai proprietari al comune di Agrigento contestualmente al trasferimento delle aree di cui al secondo comma. I materiali sono acquisiti dal comune di Agrigento.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al terzo comma, sostituire le parole: sindacali, con le altre: designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

« Al quarto comma sostituire le parole da: provvede, fino a: spese, con le parole: si provvede in base alla normativa di cui all'articolo 1 della presente legge ».

« All'ultimo comma, sopprimere il secondo periodo ».

PICCHIONI, *Relatore*. Si tratta di emendamenti prettamente tecnici che non hanno bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Picchioni, al terzo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Picchioni, al quarto comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Picchioni, parzialmente soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 12 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, che a seguito delle modifiche testè apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 12.

Nei casi in cui la ricostruzione in sito delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili non sia possibile per motivi tecnici o non sia consentita dalle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione su altra area.

L'area occorrente è assegnata gratuitamente in proprietà nell'ambito del programma di trasferimento di cui all'articolo 3.

L'assegnazione è effettuata in conformità ai criteri e con le modalità fissati con decreto del ministro dei lavori pubblici, da una commissione nominata dal prefetto di Agrigento, che la presiede, e composta dal presidente del tribunale, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Agrigento, dal sindaco e da tre cittadini del comune designati dal consiglio comunale, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Alla demolizione degli immobili abbandonati per i motivi di cui al primo comma si provvede in base alla normativa di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le aree risultanti dalle demolizioni sono trasferite gratuitamente dai proprietari al comune di Agrigento contestualmente al trasferimento delle aree di cui al secondo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Gli alloggi costruiti dallo Stato — che rimanessero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590,

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprietà effettuate in base alla presente legge — saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, e successive modificazioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole: 23 maggio 1964, n. 655, e successive modificazioni, con le altre: 30 dicembre 1972, n. 1035* ».

PICCHIONI, *Relatore*. Anche in questo caso, si tratta di un emendamento di natura tecnica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 13.

Gli alloggi costruiti dallo Stato — che rimasero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprietà effettuate in base alla presente legge — saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliare e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

I corrispettivi degli appalti delle opere, provviste e forniture ed i prezzi di acquisto dei materiali sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il secondo comma* ».

PICCHIONI, *Relatore*. Abbiamo proposto questo emendamento in accoglimento del parere espresso in data 14 febbraio scorso dalla VI Commissione finanze e tesoro, che ha subordinato il suo consenso al disegno di legge alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 14, in quanto, abolita a far data dal 1° gennaio 1973 l'imposta generale sull'entrata, la nuova disciplina dell'imposta sul valore aggiunto non consentirebbe, se non con distorsioni incompatibili con la struttura del tributo, deroghe del tipo di quella ipotizzata in tale comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 14, di cui il relatore onorevole Picchioni ha chiesto la soppressione che è stata accettata dal Governo.

(È respinto).

Il secondo comma dell'articolo 14 si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 14, che, in seguito all'emendamento testé approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 14.

Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

(È approvato).

Da lettura degli ultimi due articoli relativi alla parte finanziaria.

ART. 15.

Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 15 con il seguente:

La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 5.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1973, lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1974 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1975-1976 ».

« Sostituire il primo comma dell'articolo 16 con i seguenti:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1974 ».

PICCHIONI, *Relatore*. Si tratta di adeguare lo stanziamento alle finalità che il disegno di legge si propone di realizzare.

FERRETTI. Desidero osservare che il provvedimento in esame è giunto a noi senza alcun corredo di dati. Questo disegno di legge avrebbe potuto essere accolto senza difficoltà se fosse stato presentato a pochi mesi di distanza dalla frana verificatasi nel 1966, ma oggi il suo esame non può assolutamente prescindere dalla valutazione di una serie di elementi di cui noi non siamo in possesso e che solo il rappresentante del Governo può fornirci: elementi indispensabili ai fini di una obiettiva decisione sull'entità dei fondi da destinare all'opera di ricostruzione. In particolare, ci preme sapere se e in quale zona sono stati costruiti nuovi alloggi e quanti appartamenti debbono ancora essere realizzati; vorremmo inoltre conoscere lo stato di attuazione della legge del 1966, che prevedeva uno stanziamento di dieci miliardi. Pertanto, riterrò opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, in attesa che il rappresentante del Governo ci fornisca i necessari chiarimenti.

ASCARI RACCAGNI. Mi associo alla proposta formulata dal collega Ferretti, facendo notare ai colleghi che non si possono stanziare altri cinque miliardi per la ricostruzione del rione Addolorata di Agrigento se un obiettivo esame della situazione non dimostri chiaramente la necessità di un così massiccio aumento del finanziamento disposto dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO